

Per costituire una Srl è idoneo anche un assegno bancario

Angelo Busani

■ **Assegno bancario**, assegno circolare, denaro contante versato agli amministratori o depositato in banca e bonifico bancario sono tutti mezzi identicamente idonei per effettuare i **conferimenti in denaro** in sede di atto costitutivo della Srl: è quanto sancito nella massima 148, di recente emanazione da parte della **Commissione Società del Consiglio notarile di Milano**.

Anche l'assegno bancario si rende dunque un sistema utilizzabile per costituire una Srl: infatti, diversamente da quanto riportato nell'edizione di ieri (ove si era erroneamente riportato che l'assegno bancario non era da considerare come un mezzo idoneo per effettuare il versamento del capitale iniziale di una Srl), la massima 148 ricorda che, in base all'articolo 3 del regio decreto 1736/1933, «l'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre»; perciò un assegno bancario regolarmente emesso si rende in ogni caso qualificabile come un «mezzo di pagamento» idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata, pur in assenza di un'azione diretta esercitabile dal prenditore verso la banca trattaria.

La massima 148 mette dunque a tacere il dubbio (di cui dà conto la massima stessa) che sull'utilizzabilità dell'assegno in effetti potrebbe sorgere per il fatto che l'assegno contiene un ordine di pagamento da parte del traente (e cioè colui che sottoscrive l'assegno) rivolto a una banca (in qualità di trattario), la quale tuttavia non assume alcun obbligo nei confronti del soggetto all'ordine del quale l'assegno è tratto (prenditore); «la banca non può infatti accettare l'assegno bancario e ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dalla banca trattaria, «ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termi-

ne di presentazione» (articolo 4, Regio decreto 1736/1933)».

Riassumendo, in sede di costituzione di una Srl si possono quindi utilizzare, con identica efficacia, uno o più dei seguenti metodi:

a) il versamento in contanti, nei limiti consentiti dalla disciplina tempo per tempo vigente sulla limitazione all'uso del contante;

b) il versamento con assegni circolari, che è idoneo, tanto quanto il denaro contante, a garantire l'effettività del capitale sociale e costituisce probabilmente la modalità più utilizzata, a ragione degli stringenti limiti all'uso del contante;

c) il versamento mediante assegno bancario, per le ragioni sopra esposte;

GLI ALTRI MEZZI

Il conferimento possibile in contanti, con bonifico, deposito in banca e assegno circolare

d) il versamento mediante bonifico bancario, il quale consente al beneficiario di ottenere con certezza la disponibilità del denaro oggetto di trasferimento, con la precisazione, però, che qualora al momento di sottoscrizione dell'atto costitutivo il bonifico non sia già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario, si rende necessario che il bonifico stesso non sia più revocabile da parte del disponente, potendo altrimenti venire meno la disponibilità del denaro in mano agli amministratori, per mera volontà del socio conferente;

e) il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società, con modalità e regole corrispondenti alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di Spa e che, prima della modifica dell'articolo 2464, comma 4, del Codice civile (ad opera dell'articolo 9 del D.l. 176/2013, convertito in legge 99/2013), si utilizzava anche per le Srl.